

## **CALCOLO DELL'ASSEGNO PER IL FIGLIO NEL DIVORZIO TRA LA SIG.RA ANNA MANCINI E IL SIG. PIERO CECCARELLI**

La presente relazione illustra il procedimento attraverso il quale si arriva al calcolo dell'assegno dovuto per il mantenimento del figlio. Il calcolo è basato sull'applicazione del modello statistico MoCAM. Non si calcola l'assegno di mantenimento a favore del coniuge perché non richiesto.

Il modello MoCAM calcola l'assegno per il figlio, seguendo il cosiddetto "principio di proporzionalità" previsto dalla legge: ciascun genitore deve contribuire al mantenimento della prole in proporzione alle proprie risorse. Per ottenere questo risultato, il modello utilizza le seguenti informazioni: numero ed età dei figli e ripartizione del loro tempo di convivenza con ciascun genitore; misura delle risorse economiche complessive dei genitori; eventuali accordi riguardanti l'uso di immobili di proprietà (o disponibili in comodato gratuito a favore) dei due genitori, con particolare riferimento alle abitazioni principali dei due nuovi nuclei.

Sulla base di queste informazioni, viene calcolato: i) il cosiddetto "costo della prole", ovvero l'ammontare complessivo delle spese di mantenimento per i figli; ii) quanto ciascun genitore deve contribuire a queste spese (in proporzione alle rispettive risorse); iii) come verranno ripartite queste spese all'interno dei due nuclei (in funzione dei tempi di convivenza).

Secondo il modello, l'assegno di mantenimento per la prole deriva da tutte le informazioni precedenti e viene calcolato come differenza tra quanto ad ogni genitore compete proporzionalmente alle risorse di cui è titolare e quanto effettivamente destina alla prole, sia direttamente (durante la convivenza) sia indirettamente (cedendo l'uso di immobili).

Questo risultato viene considerato come valore di riferimento ed è affiancato da altri scenari corrispondenti a diversi importi degli assegni di mantenimento. Tali scenari costituiscono uno strumento utile per adeguare la decisione finale alle indicazioni di legge, tenendo conto delle peculiarità del caso in esame.

Gran parte delle stime è ottenuta da elaborazioni di dati di ufficiali provenienti da due grandi indagini: quella sui bilanci delle famiglie italiane della Banca d'Italia (che raccoglie dati sul reddito, consumo e risparmio di circa 8-mila famiglie ogni due anni) e quella sulle spese delle famiglie dell'Istat (indagine di tipo campionario che coinvolge, ogni anno, circa 32-mila famiglie residenti in circa 540 comuni italiani).

Nel seguito, si riassumono i dati forniti dalle parti e si descrive come questi dati sono stati utilizzati per il calcolo. Nel calcolo si tiene conto solo delle informazioni che sono state richieste alle parti come input per il modello. Nessuna informazione che non sia citata nella presente relazione è stata considerata.

La validità delle conclusioni è strettamente legata alla veridicità dei dati forniti. In particolare, i dati riguardanti redditi e patrimoni immobiliari dei genitori e quelli relativi ai tempi di convivenza con i figli sono cruciali per il calcolo dell'assegno. Dati non corrispondenti alla realtà possono portare a una misura dell'assegno non congrua.

A meno di indicazione contraria, i dati utilizzati e commentati sono espressi in euro mensili per comodità di lettura. I calcoli, però, sono effettuati prendendo in considerazione i redditi e le spese su base annua. Anche l'assegno di mantenimento, quindi, è calcolato come somma complessiva annua e poi riportato a valore mensile. Ovviamente, le parti possono concordare modalità di pagamento differenti.

Sia i dati forniti dalle parti sia i risultati dei calcoli effettuati sono schematicamente riassunti nella tabella posta in appendice alla relazione. Nel seguito si farà riferimento a questa tabella usando la notazione (Rx) per indicare che il valore che viene di volta in volta richiamato si trova nel rigo x della tabella stessa.

## Dati anagrafici e accordi riguardanti la convivenza con il figlio

Il calcolo dell'assegno di mantenimento del figlio si riferisce al caso di divorzio tra due coniugi sposati nel 2014.

Quando era unita, la famiglia risiedeva in un'area metropolitana del Centro Italia ed era composta da padre, nato nel 1980, madre, nata nel 1984 e 1 figlio nato nel 2012.

Durante l'anno, secondo gli accordi, il tempo di convivenza del figlio con i genitori sarà approssimativamente il seguente:

Tab. 1 – Tempo di convivenza dei figli con i genitori.

Anno di nascita	Giorni con la madre	Giorni con il padre	Percentuale di tempo con la madre	Percentuale di tempo con il padre
2012	300	65	82,19	17,81

## Risorse economiche e situazione abitativa dei due nuclei

La sig.ra Anna ha un reddito lordo annuale di 47.200,00 euro (imponibile IRPEF). Il corrispondente reddito netto mensile, calcolato sulla base delle aliquote Irpef vigenti e riportato al rigo R2, è pari a 2.745,33 euro (valore calcolato ipotizzando dodici mensilità).

Il sig Piero ha un reddito lordo annuale di 38.200,00 euro (imponibile IRPEF). Il corrispondente reddito netto mensile, calcolato sulla base delle aliquote Irpef vigenti e riportato al rigo R2, è pari a 2.280,33 euro (valore calcolato ipotizzando dodici mensilità).

Oltre ai redditi monetari, i genitori hanno a disposizione gli immobili riportati nel prospetto che segue.

Tab. 2 – Abitazioni principali e altri immobili a disposizione in proprietà o uso gratuito.

Breve descrizione	% proprietà di LEI	% proprietà di LUI	Valore locativo presunto € mensili	Rata di mutuo euro mensili	Reddito figurativo di LEI € mensili	Reddito figurativo di LUI € mensili	% di uso di LEI	% di uso di LUI	Trasf. da LUI a LEI (+) o viceversa (-)	Canone di affitto
via della Scala 12	50	50	1.100	420	550	550	100	0	550	0
via Monteverdi 7							0	100		780
casa Mugello	50	50	280		140	140	0	100	-140	
Totale					690	690			410	

I redditi figurativi mensili riportati nel prospetto sono calcolati attribuendo a ciascun coniuge una percentuale del valore locativo presunto pari alla sua quota di proprietà (o comodato). Si assume, inoltre, che anche le rate di mutuo siano pagate dai coniugi in proporzione alle loro quote di proprietà.

In definitiva, aggiungendo i redditi figurativi (R12) ai redditi monetari menzionati in precedenza (R5) e sottraendo quanto spetta delle rate di mutuo (R6), il totale delle risorse mensili di cui ciascun genitore è considerato titolare, ossia la misura della sua capacità economico-patrimoniale, risulta essere il seguente (R13):

- sig.ra Anna: 3.225,33 euro mensili, di cui 2.535,33 monetari (R7) e 690,00 figurativi (R12).
- sig. Piero: 2.760,33 euro mensili, di cui 2.070,33 monetari (R7) e 690,00 figurativi (R12).

Sono questi i redditi in proporzione ai quali, secondo la legge, "ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli".

La casa dove vive la sig.ra Anna dopo il divorzio è quella indicata nel prospetto degli immobili come: "via

della Scala 12". L'immobile è in comproprietà (o in comodato gratuito congiunto) al 50% della madre e al 50% del padre. L'assegnazione alla madre dell'immobile in comproprietà genera, di fatto, un trasferimento figurativo dal sig. Piero alla sig.ra Anna valutabile in 550,00 euro mensili (quota del valore locativo presunto di spettanza del padre ceduta in uso alla madre).

La casa dove vive il sig. Piero dopo il divorzio è quella indicata nel prospetto degli immobili come: "via Monteverdi 7". L'immobile è in affitto. Il canone di locazione è pari a 780,00 euro mensili e si assume che sia interamente a suo carico.

Dalle informazioni fornite, risulta che le percentuali di uso degli immobili non adibiti ad abitazione principale non coincidono con le quote di proprietà, come indicato dalla tabella degli immobili. Di conseguenza si genera un trasferimento figurativo corrispondente alle quote di proprietà (o comodato) che un genitore cede in uso all'altro. Nel nostro caso, risulta un trasferimento figurativo netto a favore del sig. Piero di 140,00 euro mensili (R11). Di questo trasferimento si terrà conto nel calcolo dell'assegno.

## **Il calcolo dell'assegno di mantenimento per il figlio**

Una volta determinato il valore delle risorse a disposizione dei due nuclei, occorre stabilire quanta parte di esse deve essere destinata a soddisfare le necessità del figlio (costo del figlio). Per rispondere a questa domanda, si deve partire da una definizione di "costo dei figli".

La definizione più rigorosa in termini economici è la seguente: Il costo dei figli per un nucleo familiare è dato dalla differenza tra le risorse economiche impiegate da quel nucleo per soddisfare i propri bisogni e le risorse che sarebbero sufficienti allo stesso nucleo per mantenere lo stesso tenore di vita qualora i figli non fossero presenti. Per fare un esempio, se a una coppia con due figli adolescenti sono necessari X euro mensili per avere lo stesso tenore di vita di una coppia (senza figli) che dispone di Y euro mensili, allora diciamo che il costo di questi due figli è valutabile in X-Y euro mensili.

Nel caso di separazione il ragionamento è analogo. Dopo la separazione abbiamo due nuclei formati ciascuno da un genitore e dalla prole per il tempo di convivenza col genitore stesso. Il costo complessivo della prole sarà quindi pari alla differenza tra la somma delle risorse a disposizione dei due nuclei, nel nostro caso 5.985,67 euro mensili (R16), e la somma delle risorse che sarebbero necessarie a due single (senza figli) per raggiungere lo stesso tenore di vita. In altri termini, dobbiamo confrontare i bisogni dei nostri due nuclei con quelli di due single.

Per questo scopo, è necessario utilizzare una Scala di Equivalenza (SdE). La SdE è un insieme di coefficienti che esprimono, in termini relativi, i bisogni di famiglie di differente composizione rispetto ad una famiglia scelta come riferimento.

Ai fini del calcolo, è possibile scegliere tra due differenti SdE: quella utilizzata per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e quella stimata dal modello MoCAM. Si tenga presente che la scelta della SdE non è neutra. In particolare, la scala ISEE enfatizza i bisogni di famiglie che hanno figli molto piccoli. Quella di MoCAM invece, oltre a tener conto della zona di residenza e del livello del reddito, stima che i bisogni di una famiglia aumentino all'aumentare dell'età dei figli (tendenza condivisa dalla maggior parte degli studi su questo tema).

In fase di data entry si è scelto di utilizzare la scala di equivalenza indicata dalla normativa ISEE. La famiglia di riferimento della SdE è formata da un single e ha come coefficiente uno. Pertanto, la misura dei bisogni dei due single è pari a 2 (R18), mentre i bisogni dei due nuclei che risultano dalla scissione di una coppia dipendono dal tempo che i figli passano con ciascun genitore e sono, in generale, differenti.

Considerati gli accordi riguardanti la convivenza del figlio con i genitori (Tab. 1), il nucleo della madre è composto per il 82,19% del tempo da un monogenitore con il figlio e per il rimanente 17,81% del tempo da un single. In modo speculare, il nucleo del padre è composto per il 17,81% del tempo da un monogenitore

con il figlio e per il rimanente 82,19% del tempo da una single.

Nella tabella che segue sono riportati i coefficienti di equivalenza dei due nuclei, calcolati come media ponderata tra il coefficiente di un single e quello di un monogenitore, utilizzando come pesi le percentuali appena citate.

*Tab. 3 - Scala di equivalenza*

	Famiglia unita	Single	Monogenitore al 100%	Nucleo LEI	Nucleo LUI
Coefficienti di equivalenza	2,2400	1,0000	1,7700	1,6329	1,1371

Lo schema di calcolo per il costo della prole è sintetizzato nelle righe da R14 a R21 della tabella in appendice.

Dato che i due nuclei hanno un coefficiente di equivalenza complessivo di 2,7700 (R15) a fronte di un ammontare di risorse complessive pari a 5.985,67 (R16), e dato che il coefficiente di equivalenza dei due single è pari a 2 (R18), possiamo dire che due single raggiungerebbero lo stesso tenore di vita con un ammontare di risorse pari a 4.321,78 (secondo la proporzione  $5.985,67 : 2,7700 = X : 2$ ).

Infine, per differenza ( $5.985,67 - 4.321,78$ ), troviamo il costo del figlio, pari a 1.663,89 euro mensili (R20).

Ripartendo tale costo tra i due genitori in proporzione alle risorse economiche di cui ciascuno è titolare (R13), si ottiene l'onere che ciascun genitore deve assumersi per il mantenimento dei figli (R21), secondo il principio di proporzionalità previsto dalla legge.

In generale, parte di questo onere viene assolto dal ciascun genitore soddisfacendo il bisogno abitativo dei figli, in forma monetaria (canone di affitto) o figurativa (case di proprietà del genitore). Bisogna che ciascun genitore soddisfa direttamente, per il tempo in cui il figlio vive con lui nell'immobile di cui lo stesso genitore è proprietario (o per il quale paga l'affitto), o indirettamente, per il tempo che il figlio vive con l'altro genitore, quando a quest'ultimo viene trasferito l'uso di un immobile di proprietà.

Ovviamente, i figli non sono i soli fruitori degli immobili in cui vivono. Pertanto, per valutare il valore monetario (affitti) o figurativo (immobili di proprietà) imputabile ai figli, si ricorre nuovamente ai coefficienti di equivalenza, misurando, all'interno di ciascuno dei due nuclei, l'incremento relativo di bisogni dovuto alla presenza dei figli.

Il calcolo è riportato in R22, dove si vede che rispetto a un single (coeff. 1), nel nucleo della madre (coeff. 1,6329) la presenza del figlio aumenta i bisogni del 38,76% ( $(1,6329 - 1,0000)/1,6329$ ). Analogamente si procede per il nucleo del padre.

Applicando queste percentuali ai valori monetari o figurativi degli immobili (utilizzati direttamente o trasferiti all'altro genitore) si ottengono le voci riportate nelle righe da R24 a R28. Il totale di queste voci (R29) rappresenta quanto ciascun genitore contribuisce al mantenimento del figlio mediante l'uso degli immobili.

Sottraendo le cifre riportate in R29 da quanto a ciascun genitore compete sulla base del principio di proporzionalità (R21), si ottiene quanto resta ancora a carico di ciascun genitore per il mantenimento del figlio (R30).

La somma di questi oneri a cui i due genitori sono obbligati, pari a  $666,52 + 443,20 = 1.109,72$  euro mensili (R31), rappresenta dunque la parte del costo del figlio che resta dopo aver soddisfatto il bisogno abitativo. Se si assume che questo costo sia sostenuto da ciascun genitore in proporzione ai tempi di convivenza (R32), avremo che per il figlio si spenderanno 912,10 euro mensili presso la madre e 197,62 presso il padre

(R33).

Infine, sottraendo l'onere residuo che grava su ciascun genitore (R30) dalla spesa sostenuta in convivenza (R33), si ricava l'assegno di mantenimento per il figlio ( $R34=R33-R30$ ).

**In questo caso, dato che l'onere residuo a carico della sig.ra Anna è pari a 666,52 euro, mentre durante la convivenza del figlio con lei si spendono 912,10 euro, le dovrà essere corrisposto da Piero un assegno di mantenimento per il figlio pari a 245,58 euro mensili.**

L'assegno così calcolato include, almeno teoricamente, non solo la parte di reddito che viene destinata alla spesa per ma anche quella che, almeno potenzialmente, potrebbe essere destinata al risparmio. In altri termini, se consentito dall'ammontare di risorse a disposizione, il risparmio è stato considerato un bisogno del figlio come tutti gli altri.

Il modello comunque fornisce una ripartizione di massima di quanto dell'assegno potrebbe essere destinata al risparmio e quanto alla spesa, basandosi sulla stima della propensione al risparmio, dedotta dalle scelte di risparmio fatte da nuclei familiari analoghi (per composizione e reddito) a quelli considerati.

Dall'analisi dei comportamenti di spesa delle famiglie italiane fatta sui dati della Banca d'Italia, si stima che nuclei analoghi a quelli qui considerati (per composizione e consistenza delle risorse economiche) risparmino mediamente una percentuale pari a circa 11,84 percento del reddito che rimane loro a disposizione, dopo aver soddisfatto il bisogno primario di abitazione. Possiamo quindi ipotizzare che 88,16 percento dell'assegno sia destinato a coprire le spese, mentre il restante 11,84 percento soddisfi le esigenze di risparmio.

Riepilogando, a seconda che si propenda o meno per trasferire capacità di risparmio al percettore, l'assegno per il figlio, a carico del sig. Piero, varierebbe da 245,58 e 216,50 euro mensili (il 88,16 percento di 245,58).

Se con l'assegno si debba trasferire anche una capacità di risparmio è questione che deve essere decisa in accordo tra le parti o dal giudice. Se si ritiene che l'obiettivo dell'assegno debba essere limitato alla sola garanzia di una adeguata capacità di spesa, ci si attesterà sul valore minimo dell'intervallo, altrimenti si opterà per un valore differente all'interno dell'intervallo indicato.

## **La gestione delle spese per i figli: spese correnti e spese "straordinarie"**

Quali spese del figlio possono ritenersi coperte dall'assegno determinato in precedenza?

Nel valutare le spese sostenute dai due nuclei familiari, la spesa per l'abitazione è stata assunta come un dato di fatto, risultante dalla effettiva situazione abitativa dei due genitori. Tutte le altre spese possono essere distinte in spese correnti (utenze domestiche, alimentari, abbigliamento, arredi, trasporti, comunicazioni, divertimenti), spese periodiche o occasionali (legate ad un dato periodo dell'anno, come le tasse e i libri scolastici, gli abbonamenti annuali, le iscrizioni a corsi, ecc.) e spese impreviste o comunque non pianificabili in precedenza.

Nel seguito, faremo riferimento all'accezione comune del termine 'spese straordinarie', comprendendovi tutte le spese che non siano correnti.

L'assegno per il figlio indicato in precedenza (245,58 euro mensili) è stato calcolato tenendo conto del tempo di convivenza di ciascun genitore con il figlio. Pertanto, è implicito che tutte le spese vengano sostenute dai genitori in proporzione al tempo di convivenza.

Inoltre, poichè nel calcolo dell'assegno per il figlio si è tenuto conto di tutte le risorse a disposizione dei due nuclei, l'assegno risultante, come abbiamo detto pocanzi, contiene anche la quota che, almeno potenzialmente, potrebbe essere destinata al risparmio. Ne consegue che, essendo il risparmio lo strumento principale attraverso il quale le famiglie si cautelano contro gli imprevisti, si può ipotizzare che, una volta erogato o percepito l'assegno, ciascun genitore abbia a disposizione risorse mensili per far fronte non solo

alle spese correnti ma anche alle spese straordinarie, cioè quelle caratterizzate dall'imprevedibilità.

Alternativamente a questo approccio, si può decidere per un assegno alla prole che copra solamente le spese correnti o ordinarie. Se si segue questa strada, tutte le altre spese (quando si presentano), devono essere ripartite tra i genitori proporzionalmente alle loro risorse, come previsto dalla legge. Ciò significa che, quando un genitore paga (in anticipo) una di queste spese, dovrà essere rimborsato dall'altro per la quota di competenza.

Al fine di fornire un'indicazione al riguardo, il modello stima l'ammontare delle spese che in una famiglia si possono definire 'straordinarie' utilizzando i dati dell'indagine ISTAT sulle spese delle famiglie. A tale scopo, è stata seguita la distinzione adottata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) nelle sue 'Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare'. Nel documento, il CNF distingue le spese in:

- spese comprese nell'assegno di mantenimento, cosiddette ordinarie o correnti;
- spese extra-assegno obbligatorie, per le quali non è prevista la previa concertazione;
- spese extra-assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Per ciascuna di queste categorie di spesa, il CNF fornisce una elencazione di massima che consente di individuare in quali voci dell'indagine ISTAT è classificata la spesa per il figlio. Individuate così le voci di spesa, il modello considera come straordinarie le spese che rientrano in quelle voci e risultano meno frequenti (fatte da poche famiglie e poche volte in un anno) e di importo non trascurabile per le capacità economiche della famiglia in questione. In questo modo, è possibile calcolare per una famiglia di composizione analoga a quelle considerate qual è la percentuale di spese straordinarie rispetto alla spesa totale.

Per il caso in questione, il modello stima che la quota di spese straordinarie per il figlio sia pari al 13,00 % di tutte le spese, mentre il restante 87,00% è da ritenersi destinato alle spese ordinarie. Dato che, come abbiamo visto, l'assegno che copre solo le spese (escludendo cioè la quota di risparmio) è pari a 216,50, si stima che la parte destinata alle spese ordinarie sia pari a 188,34 euro (87,00% di 216,50).

Riassumendo, si ricorda che nel decidere l'ammontare dell'assegno per il figlio occorre valutare se sia opportuno trasferire al nucleo percettore una capacità di risparmio consona alle disponibilità economiche complessive (nel qual caso le spese straordinarie per i figli sono già considerate nell'assegno), o se sia preferibile garantire al nucleo percettore solo un capacità di spesa adeguata alle disponibilità economiche complessive (quindi escludendo il risparmio) e magari limitare questa capacità alle sole spese ordinarie per il figlio, accettando che le spese straordinarie, quando si presenteranno, vengano ripartite in proporzione alle risorse dei genitori e quindi, in questo caso, siano per 53,88% a carico della sig.ra Anna e il restante 46,12% a carico del sig. Piero (proporzione R13).

In funzione della scelta fatta, l'assegno per i figli potrà variare come nella tabella che segue.

*Tab. 4 - Sintesi assegni*

assegno che	Assegno per il figlio pagato da Piero a Anna (+) o viceversa (-)
Ripartisce il costo della prole (compreso risparmio) in proporzione alle risorse dei genitori	245,58
di cui copre tutte le spese (escluso il risparmio)	216,50
di cui copre le sole spese correnti (escluso risparmio e spese straordinarie)	188,34

## **L'assegno di mantenimento per il figlio: scenari alternativi.**

L'assegno come sopra determinato, pur nelle diverse varianti, rispetta il principio di proporzionalità richiamato dalla legge.

Tuttavia, se i genitori si assumono le spese di mantenimento per i figli in proporzione alle loro risorse economiche, può accadere che la prole abbia un tenore di vita (anche molto) differente quando convive con l'uno o con l'altro genitore e generalmente inferiore a quello di cui godeva prima della separazione.

Il modello MoCAM presenta, accanto all'assegno che rispetta il principio di proporzionalità, un ventaglio di possibili alternative, cercando di valutare l'effetto che differenti valori dell'assegno per la prole hanno sul tenore di vita dei due nuclei.

A questo scopo, si può far riferimento alla posizione che, dopo il pagamento dell'assegno, i due nuclei assumerebbero nella graduatoria di reddito degli italiani. Dopo aver calcolato per ciascuna famiglia il reddito extra-abitare e dopo averlo diviso per la rispettiva scala di equivalenza, si possono mettere in graduatoria le famiglie italiane rispetto al reddito extra-abitare equivalente e verificare quale posizione i due nuclei raggiungono in corrispondenza di differenti valori dell'assegno. I risultati di questa elaborazione sono riportati nella tabella che segue

*Tab. 5 - Scenari alternativi.*

Scenari	Assegno per la prole da LUI a LEI (+) o viceversa (-)	Posizione in graduatoria del nucleo LEI	Posizione in graduatoria del nucleo LUI
<b>PTV</b>	-115,10	42	42
<b>A</b>	-50	43	39
<b>B</b>	0	45	37
<b>C</b>	50	46	35
<b>D</b>	100	47	33
<b>E</b>	150	48	31
<b>F</b>	<b>245,58</b>	<b>51</b>	<b>27</b>
<b>G</b>	250	51	27
<b>H</b>	300	52	25
<b>I</b>	350	53	23
<b>J</b>	400	54	21
<b>K</b>	450	55	18

In particolare, in corrispondenza dell'assegno per il figlio dello scenario F (assegno che rispetta il principio di proporzionalità), le risorse a disposizione collocano il nucleo della madre alla 51° posizione su 100 nella graduatoria delle famiglie italiane ordinate in senso crescente rispetto al reddito extra-abitare equivalente (e quindi rispetto al tenore di vita). Ciò significa che, se dividiamo le famiglie italiane in 100 gruppi, dalle più "povere" (gruppo 1) alle più "ricche" (gruppo 100), il nucleo della madre si trova nel 51° gruppo. Analogamente, il nucleo del padre si trova alla 27° posizione. Prima della separazione, la famiglia unita si posizionava invece nel 67° gruppo.

Un altro scenario rilevante, tra quelli proposti, è lo scenario PTV (Pari Tenore di Vita) riportato al primo rigo della tabella. Secondo questo scenario, con un assegno di 115,10 euro mensili, corrisposto dalla sig.ra Anna alla sig. Piero, i due nuclei raggiungerebbero la stessa posizione in graduatoria. In questo modo, sarebbe garantito ai figli un tenore di vita equilibrato quando convivono con l'uno o l'altro dei genitori

Le altre modulazioni dell'assegno riportate in tabella, procedendo negli scenari da 'A' a 'K', descrivono una situazione via via più vantaggiosa per il nucleo della sig.ra Anna e peggiore per il nucleo del sig. Piero. Chi deve decidere potrà indirizzarsi su una soluzione diversa da quelle indicate dagli scenari 'F' o 'PTV', quando lo ritenga giustificato dalle specificità del caso in esame, ma dovrà ritenere accettabile il livello di squilibrio

risultante.



# **APPENDICE**

# **TABELLA DI RIEPILOGO**

Riga	Anna	Piero	Descrizione
<i>Ripartizione assoluta e percentuale delle risorse secondo la titolarità</i>			
R1	3.933,33	3.183,33	reddito lordo
aliquota su R1	30,20%	28,37%	aliquota IRPEF media (stima)
R2	2.745,33	2.280,33	reddito netto mensile
R3	0,00	0,00	assegno unico e universale
R4	0,00	0,00	oneri da unioni precedenti o per particolari patologie
R5=R2+R3+R4	2.745,33	2.280,33	reddito monetario
R6	-210,00	-210,00	mutui sugli immobili di cui si ha la proprietà
R7=R5+R6	2.535,33	2.070,33	reddito monetario disponibile
R8	550,00	0,00	reddito figurativo per immobile adibito a (propria) abitazione principale
R9	0,00	550,00	reddito figurativo trasferito all'altro genitore per immobile adibito ad abitazione principale
R10	0,00	140,00	reddito figurativo per immobili usati come seconda casa
R11	140,00	0,00	reddito figurativo trasferito all'altro genitore per immobili usati come seconda casa
R12=R8+R9+R10+R11	690,00	690,00	reddito figurativo complessivo
R13=R7+R12	3.225,33	2.760,33	Risorse di cui i genitori sono titolari
Proporzione R13	53,88%	46,12%	In questa proporzione deve essere ripartito l'onere di mantenimento della prole

*Calcolo del costo della prole e sua ripartizione in proporzione alle risorse dei genitori*

R14	1,6329	1,1371	coefficienti di equivalenza dei due nuclei
R15=R14Anna + R14Piero	2,7700		somma dei coefficienti di equivalenza (bisogni totali dei due nuclei)
R16=R13Anna + R13Piero	5.985,67		risorse totali a disposizione
R17	1,0000	1,0000	coefficienti di equivalenza di single
R18	2,0000		somma dei coefficienti di equivalenza (bisogni totali di due single)
R19=R16 ÷ R15 × R16	4.321,78		risorse totali necessarie per due single
R20=R16 - R19	1.663,89		oneri di mantenimento della prole (costo dei figli)
R21=R20 X proporzioneR13	896,57	767,31	ripartizione del costo dei figli in proporzione alle risorse dei genitori

*Onere di mantenimento del figlio assolto dai due genitori mediante l'uso di abitazioni*

R22 = (R14-R15) ÷ R14	38,76%	12,06%	stima della frazione del valore delle abitazioni dedicata ai figli durante la convivenza
R23	0,00	780,00	canone di affitto dell'abitazione principale
R24 = R22 × R23	0,00	94,06	quota del canone di affitto imputabile alla prole
R25 = R22 × R8	213,17	0,00	costo figurativo diretto per l'uso della abitazione principale utilizzata durante la convivenza
R26 = R22(altrò gen.) × R9	0,00	213,17	costo figurativo indiretto per l'uso dell'abitazione principale trasferita all'altro genitore
R27 = R22 × R10	0,00	16,88	costo figurativo diretto per l'uso di immobili usati come seconda casa durante la convivenza
R28 = R22(altrò gen.) × R11	16,88	0,00	costo figurativo indiretto per l'uso di immobili usati come seconda casa trasferiti all'altro genitore
R29=R24+R25+R26+R27+R28	230,05	324,11	totale costo di mantenimento della prole assolto dai genitori mediante l'uso di abitazioni

*Onere di mantenimento del figlio (monetario extra abitazioni) e calcolo dell'assegno di mantenimento*

R30=R21-R29	666,52	443,20	costo rimanente (monetario extra abitazioni) a carico di ciascun genitore
R31 = R30Anna + R30Piero	1.109,72		costo complessivo del figlio monetario extra abitazioni
R32	82,19%	17,81%	ripartizione del tempo di permanenza della prole presso i due genitori
R33 = R31 × R32	912,10	197,62	spesa extra-abitazione in base ai tempi di convivenza
R34 = R33 - R30	245,58	-245,58	assegno di mantenimento per la prole (+ per chi lo riceve - per chi lo corrisponde) che ripartisce il costo dei figli proporzionalmente alle risorse dei genitori

*Calcolo dell'assegno di mantenimento per il coniuge che pareggia il tenore di vita dei due nuclei (stesso reddito extra-abitare equivalente)*

R13	3.225,33	2.760,33	risorse di cui i genitori sono titolari
R35	550,00	-550,00	trasferimenti figurativi (netti) per abitazione principale
R36	-140,00	140,00	trasferimenti figurativi (netti) per l'uso di seconde case
R37	0,00	-780,00	spesa per affitti
R38	-1.100,00	0,00	spesa figurativa per abitazione principale
R39 = R13 + R35 + R36 + R37 + R38	2.535,33	1.570,33	risorse extra-abitare prima degli assegni trasferimento
R34	-115,10	115,10	assegno di mantenimento per la prole (+ per chi lo riceve - per chi lo corrisponde) che equilibra il tenore di vita dei due nuclei
R40=R39+R34	2.420,23	1.685,43	risorse extra-abitare dopo il trasferimento
R14	1,6329	1,1371	coefficiente di equivalenza dei due nuclei
R41 = R40/R14	1.482,19	1.482,19	tenore di vita (risorse extra-abitare equivalenti)